



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0018514/U Data: 22/11/2017 14:36  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Presidenti della VI, I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità" Reg. Gen. 495**

Ad iniziativa del Consigliere Maria Ricchiuti  
Depositata in data 17 novembre 2017

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

22 NOV. 2017

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Avv. S. A.  
17-11-17

A. ~~...~~  
S. J.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0018179/1 Data: 17/11/2017 10:20  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania

Dott.ssa Rosa D'AMELIO

SEDE

prot. n. 75/sp.  
del 16 novembre 2017

**Oggetto:** Trasmissione Proposta di legge recante "Disposizioni in materia di cooperative di comunità"

Si trasmette, in allegato e per il seguito di competenza, la proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente.

Il Consigliere

Avv. Maria Ricchiuti

*Maria Ricchiuti*

*Do legislativo*



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

Disposizioni in materia di cooperative di comunità

Ad iniziativa del Consigliere

**MARIA RICCHIUTI**



Consiglio Regionale della Campania

### Relazione illustrativa

L'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione stabilisce che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Il senso di tale disposizione trova la sua radice nella consapevolezza che l'attivismo dei cittadini riveste un ruolo determinante nel perseguimento degli interessi generali, attraverso lo svolgimento di attività, anche di carattere economico, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita complessive delle comunità di appartenenza.

In quest'ottica, e in ottemperanza all'articolo 45 della Costituzione («la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»), la presente proposta di legge intende fornire uno strumento operativo in grado di intercettare al meglio i bisogni dei cittadini appartenenti alle singole realtà locali, nella forma della cooperativa di comunità.

La cooperazione di comunità rappresenta, infatti, una nuova formulazione, o forse la più moderna riformulazione, dello spirito cooperativo originario, in quanto ha il pregio di oltrepassare la natura mutualistica circoscritta a particolari gruppi professionali, aprendosi alla società nel suo insieme: le cooperative di comunità sono, infatti, a servizio della collettività in senso pieno e lato, configurandosi come modello di innovazione sociale in cui i cittadini instaurano una specifica sinergia attraverso un sistema che mette in comune le attività delle persone, ma anche delle istituzioni, delle imprese o delle associazioni.

La finalità è, ovviamente, quella di produrre vantaggi sociali in favore di una

R



## Consiglio Regionale della Campania

collettività alla quale i soci appartengono, costruendo una società cooperativa capace di adattarsi alle esigenze, peculiarità e problematiche del territorio in cui opera, valorizzandone al meglio le potenzialità, creando nuove occasioni di lavoro ed evitando lo spopolamento di aree ricche di storia e cultura locale. Di conseguenza, le cooperative di comunità non possono essere definite per la tipologia di lavoro o per le singole attività svolte, ma per la valorizzazione della società in cui operano, con riferimento alla tenuta sociale, alla garanzia di beni e servizi di importanza pubblica, alla promozione della condivisione, alla creazione di ambiti e spazi per lo sviluppo complessivo della comunità.

Si vuole così favorire il ritorno a una visione più umana dei rapporti economici e sociali, ponendo le basi, anche giuridiche, per un modello di “economia civile” in cui le tradizioni e le produzioni tipiche, la storia, l’ambiente, e anche i rapporti personali siano al centro del progetto di sviluppo della comunità.

Per questa forma di cooperazione, ad oggi, non esiste una normativa nazionale, mentre sono sempre di più le Regioni che hanno provveduto a dotarsi di uno specifico strumento legislativo per definire i campi di intervento, le finalità e gli aiuti finanziari da assegnare a quella che appare sempre più come una realtà significativa del *welfare* territoriale.

Con specifica legge sono intervenute nel 2014 la Puglia (l.r. 20 maggio 2014, n. 23), e nel 2015 la Liguria (l.r. 7 aprile 2015, n. 14) e l’Abruzzo (l.r. 8 ottobre 2015, n. 25).

Anche in altre Regioni il tema delle cooperative di comunità è stato affrontato, con specifici articoli, all’interno di leggi che hanno affrontato tutta la materia della cooperazione, o della cooperazione sociale: Toscana (l.r. 8 maggio 2014, n. 24), Emilia Romagna (l.r. 17 luglio 2014, n. 12) e, più di recente, Basilicata (l.r. 20 marzo 2015, n. 12) e Lombardia (l.r. 6 novembre 2015, n. 36).

La legge regionale campana in materia di cooperative sociali (legge 10 aprile 2015,

PR



## Consiglio Regionale della Campania

n. 7, recante *Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali*) non contiene, invece, riferimenti specifici a tale modalità di cooperazione.

La proposta di legge mira, dunque, a colmare tale vuoto normativo, dotando anche la Regione Campania di una cornice di riferimento alle tante attività nate sui territori per fare fronte a esigenze sentite da ampie parti della cittadinanza (anche a seguito dell'indebolimento di alcuni servizi, derivante soprattutto dagli anni della crisi economico-finanziaria), ma anche a necessità di crisi occupazionale, o per avviare attività in favore dell'ambiente, dei beni culturali, del turismo e altro ancora.

Tra gli esempi più recenti, si riscontrano progetti su forestazione, agricoltura e zootecnia biologica, cura del verde e del territorio, turismo agreste, agriturismo, turismo scolastico e turismo di comunità, attività di albergo diffuso; accanto ad essi, si contano diversi casi di cooperative di comunità il cui settore d'attività è invece imperniato sui servizi pubblici locali (energia elettrica, servizio idrico, gestione dei rifiuti).

Tali esperienze hanno saputo creare, in alcuni casi, concrete occasioni di impiego e, nel contempo, fornire uno strumento di cittadinanza attiva per le persone coinvolte, giacché l'attività offerta è ritenuta un «bene» per la comunità che insiste su un determinato territorio. Il quale, di conseguenza, è uno dei criteri fondamentali per inquadrare una cooperativa di comunità, che è inevitabilmente legata a un insediamento umano chiaro, a un luogo di riferimento in cui si svolgono i lavori connessi e si forniscono servizi.

La comunità alla quale l'attività della cooperativa si rivolge deve ovviamente essere identificata senza alcuna ambiguità: solo in questo modo, infatti, l'attività può comprendere e rispondere alle necessità e ai bisogni reali, nonché riuscire a predisporre le risorse sufficienti programmando le azioni necessarie.

FR



*Consiglio Regionale della Campania*

“Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese”.

Come è noto, le aree interne rappresentano circa tre quinti del territorio italiano, ma ospitano poco meno di un quarto della popolazione residente; sono costituite da piccoli comuni distanti dai grandi centri, dunque anche dai grandi servizi, ma dotati al tempo stesso di un forte potenziale di attrazione (si pensi al turismo).

La loro valorizzazione è ormai da tempo all’attenzione del legislatore nazionale e si è manifestata, recentemente, attraverso il varo della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”). Tale legge intende promuovere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni italiani, favorendo la residenza in tali comuni e, nel contempo, tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. A tali fini, viene favorita l’adozione di misure per i residenti in tali aree e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.

L’articolo 3 istituisce l’Albo regionale delle cooperative di comunità: la trasparenza e la piena conoscenza di tali attività – soprattutto a fronte della lotta alle false cooperative – sono ovviamente fondamentali per la valorizzazione delle pratiche virtuose che la proposta di legge si prefigge di promuovere.

L’articolo 4 individua i soci delle cooperative di comunità.

L’articolo 5 prevede la realizzazione di progetti integrati; l’articolo 6 disciplina gli interventi regionali.

L’articolo 7 reca la norma finanziaria. L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore.

FR



Consiglio Regionale della Campania

### **Relazione economico finanziaria**

Dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, come disposto, peraltro, da altre disposizioni legislative regionali in materia (da ultima, la legge regionale 22 maggio 2017, n. 13, relativa all'istituzione del servizio di sociologia del territorio).

La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente proposta di legge, può, inoltre, avvalersi delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020, delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come quelle previste, ad esempio, dalla citata legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 (*Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali*).

FR



## Consiglio Regionale della Campania

La presente proposta di legge, che consta di otto articoli, si prefigge, in primo luogo, di definire cosa siano le cooperative di comunità, fornendo un quadro in cui si muovano poi le iniziative regionali e, stabilendo, infine, una cornice per le misure di sostegno economico per tali realtà. In tale prospettiva, le Regioni sono tenute a prestare riguardo, in special modo, ai requisiti di appartenenza o al collegamento dei soci alla comunità o al territorio in oggetto, nonché a provvedere alla definizione puntuale degli ambiti territoriali di operatività delle cooperative stesse.

L'articolo 1 descrive le finalità della legge.

L'articolo 2 reca le definizioni di “cooperativa di comunità” e di “comunità”.

In particolare, le cooperative di comunità sono definite quali società cooperative vere e proprie, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile; esse, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento o di declino economico o di degrado sociale o urbanistico, promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o di servizi collettivi avendo quale oggetto sociale l'erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o di servizi di interesse generale.

Alternativamente, sono cooperative di comunità quelle che hanno la propria sede e contemporaneamente operano in uno o più comuni classificati come “aree interne” ai sensi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con la decisione C(2014) 8021 del 2014, ovvero in uno o più comuni ricadenti in uno degli ambiti territoriali appositamente individuati dalla Regione.

Pertanto, la presente iniziativa legislativa definisce tali cooperative o per l'importanza pubblica e sociale dei servizi erogati, o per un'attività che insiste in contesti particolarmente disagiati, per i quali è prevista l'erogazione di fondi europei (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) nell'ambito della programmazione europea 2014-2020, nonché di fondi ordinari della legge di stabilità, secondo quanto disposto dalla

PR



Consiglio Regionale della Campania

### **Art. 1**

(Finalità)

1 La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all'organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l'ambiente.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili.

### **Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definite «cooperative di comunità» le società cooperative a mutualità prevalente che, alternativamente, allo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale:

- a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o di servizi collettivi avendo quale oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o di servizi di interesse generale. Nel perseguire questo obiettivo, le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali e ambientali presenti nella comunità;



Consiglio Regionale della Campania

- b) hanno stabilito la propria sede e operano in uno o più comuni classificati come aree interne ai sensi dell'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 8/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, ovvero in uno o più comuni ricadenti in uno degli ambiti territoriali appositamente individuati dalla Regione.
2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233 *–sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
3. Le cooperative di comunità, se sono cooperative sociali, vengono iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali).
4. Ai fini di cui alla presente legge, per «comunità» si intendono i cittadini residenti in un territorio, come definito nello statuto della cooperativa di comunità.

**Art. 3**

(Albo regionale)

1. La Regione istituisce presso la struttura amministrativa competente l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento di attuazione e integrazione, con il quale definisce le

FR



## Consiglio Regionale della Campania

procedure per l'iscrizione all'Albo regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Giunta regionale può definire i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio, nonché individuare gli ambiti territoriali di attività delle cooperative medesime.

### Art. 4

#### (Soci della cooperativa di comunità)

1. Sono soci delle cooperative di comunità i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori e soci utenti, che sono residenti nella comunità interessata o che in essa operano a vario titolo, e di soci finanziatori che possono essere residenti anche al di fuori della comunità interessata.

2. Possono diventare soci, in virtù dello scambio mutualistico:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa;
- d) gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità e altri enti pubblici.

3. La cooperativa di comunità deve possedere un numero di soci che, rispetto al totale della popolazione residente nel territorio individuato, risultante dall'ultimo censimento ufficiale nella comunità di riferimento individuata nello statuto, rappresenta:

- a) il 10 per cento della popolazione per i territori con popolazione residente fino a 500 abitanti;
- b) il 5 per cento della popolazione per i territori con popolazione residente da 501 a 2.500 abitanti;

FR



Consiglio Regionale della Campania

- c) il 4 per cento della popolazione per i territori con popolazione residente da 2.501 fino a 5.000 abitanti;
- d) il 3 per cento della popolazione per i territori con popolazione residente oltre i 5.000 abitanti.

**Art. 5**

(Progetti integrati)

1. Per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, le cooperative di comunità predispongono progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione di beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni popolari tipiche territoriali;
- d) valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- h) inclusione sociale e lavorativa con la promozione di nuova occupazione.

2. Al fine di agevolare l'attività delle cooperative di comunità nella predisposizione e realizzazione di progetti integrati, la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni, adottando appositi schemi di convenzione che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

R



*Consiglio Regionale della Campania*

- b) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all'esercizio della funzione pubblica;
- c) riconosce nella cooperativa di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
- d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento di lavori e servizi alle cooperative di comunità;
- e) mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 6**

**(Interventi regionali)**

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.
3. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili.
4. È fatta sempre salva la possibilità per le cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività, compatibilmente con le norme di settore, concedendo, tra l'altro, incentivi per:
  - a) la costituzione di nuove imprese cooperative e lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;

*R*



Consiglio Regionale della Campania

- b) la creazione di nuova occupazione e di progetti per il reinserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;
- c) la costituzione di *start-up* anche a vocazione sociale e in ambito energetico per prodotti e servizi ad alto valore innovativo;
- d) l'acquisto di beni materiali e immateriali strumentali all'attività dell'impresa cooperativa;
- e) la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali.

**Art. 7**

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

**Art. 8**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*FR*